SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 giugno 1995, n. **235.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 dicembre 1994, n. 690, e 18 febbraio 1995, n. 38.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 118

All'articolo 1:

al comma 2, lettera d), *le parole:* « , storici ed artistici » *sono sostituite dalle seguenti:* « , storici, artistici e paesaggistici, cui non si può in alcun modo derogare »;

al comma 4, le parole: « dagli articoli 2 e 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'articolo 2 ».

All'articolo 2:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (*Conferenza di servizi*) »;

al comma 1, le parole: « conferenza dei servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, »; *il secondo e il terzo periodo sono soppressi; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « L'approvazione delle opere da parte della conferenza è efficace anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni. »;

al comma 3, le parole: « e territoriali » *sono sostituite dalle seguenti:* « , architettonici e paesaggistici »;

al comma 5, le parole: « qualora l'amministrazione sia stata regolarmente convocata » *sono soppresse.*

All'articolo 3:

al comma 4, dopo le parole: « delle imprese » *sono inserite le seguenti:* « e delle società ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « Ministero dei lavori pubblici, » *sono inserite le seguenti:* « un rappresentante del Ministero dell'ambiente, ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « degli interventi » *è inserita la seguente:* « locali »; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Il programma è approvato entro il 30 giugno 1995 »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il commissario straordinario include nel programma gli interventi di cui sia dimostrata la possibilità di completamento entro il 31 dicembre 1996. »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Gli interventi compresi nel programma devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, e devono essere completati entro il 31 dicembre 1996. »;

al comma 5, la parola: « specifico » *è soppressa*;

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 8:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (*Conferenze di servizi*) »;

al comma 1, le parole: « ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, una conferenza dei servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, »;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, le parole: « conferenza dei servizi di cui ai commi 1 e 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « conferenza di servizi di cui al comma 1 ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. – (*Disposizione finanziaria*). — 1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994, di lire 13 miliardi per l'anno 1995 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

2. Alla quota dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, pari a lire 10 miliardi per il 1995, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro ».

All'articolo 10:

al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: « Il concorso finanziario » *è inserita la seguente:* « complessivo »;

al comma 1, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

« *b)* lire 3 miliardi per l'anno 1994, lire 10 miliardi per l'anno 1995, lire 12 miliardi per l'anno 1996 e lire 5 miliardi per l'anno 1997, da destinare alle necessarie attività organizzative e gestionali. »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le funzioni di coordinamento ed alta vigilanza per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, con riferimento allo svolgimento delle procedure e all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione, sono svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro all'uopo delegato, al quale spettano altresì i compiti di cui ai successivi articoli del presente decreto. »;

il comma 3 è soppresso.

All'articolo 11:

al comma 2, la parola: « prevedibili » *è soppressa e le parole:* « comitato di coordinamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro all'uopo delegato »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Il comitato, d'intesa con le amministrazioni e gli enti comunque interessati alla manifestazione, può promuovere iniziative in campo culturale, artistico e sociale collegate alla manifestazione stessa, senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – *(Programma degli interventi e sua realizzazione).* — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comitato organizzatore locale, d'intesa con il CONI, la regione Puglia, le amministrazioni provinciali della Puglia, il comune di Bari e gli altri comuni interessati elabora le proposte relative alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi occorrenti.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro all'uopo delegato, approva un programma di interventi, sulla base delle proposte pervenute, nei trenta giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. Il programma degli interventi, con gli importi relativi alle

opere da realizzare, è pubblicato in forma integrale presso la sede della regione Puglia e presso quella della provincia di Bari; dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro all'uopo delegato, apporta, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche al programma degli interventi e lo riapprova nei successivi trenta giorni. Le osservazioni non accolte si intendono respinte. Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso, alla conferenza di servizi di cui al comma 4, convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. La conferenza di servizi può essere convocata anche per la realizzazione delle opere necessarie a garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali allo svolgimento dei giochi.

3. Ogni successiva variazione del programma degli interventi e definita e approvata secondo la procedura di cui al comma 2.

4. Alla conferenza partecipano il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro all'uopo delegato, che la presiede, il commissario del Governo, il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di Bari, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un rappresentante del CONI, il direttore dell'aeroporto e il presidente dell'autorità portuale, ovvero, qualora questi non sia stato nominato, il commissario straordinario. Alle riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti delle amministrazioni o degli enti tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

5. Su richiesta delle amministrazioni e degli enti comunque interessati alla manifestazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro all'uopo delegato, include, altresì, nel programma ogni altro utile intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore svolgimento della manifestazione stessa ed alla realizzazione delle iniziative in campo culturale ed artistico ad essa collegato. Ai predetti interventi si applicano i termini e le procedure stabiliti dal presente decreto. La realizzazione di tali ulteriori interventi deve essere effettuata senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto.

6. La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma approvato e ne valuta:

a) l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e culturale;

b) la realizzazione entro il mese di aprile del 1997;

c) la congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) il rispetto dei vincoli ambientali, archeologici, storici, artistici ed architettonici e le compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e territoriale;

e) la congruità dei benefici e degli utili previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti privati;

f) l'esito della valutazione di impatto ambientale relativa, ove prevista dall'allegato 1 alla direttiva 85/377/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, alla progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.

7. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche, che deve essere attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.

8. La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. A tale fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse tempestivamente agli enti competenti.

9. Le opere approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro all'uopo delegato sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato; esse devono essere concluse entro il 30 aprile 1997. Si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, approvati dalla conferenza, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro all'uopo delegato provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*. Il legale rappresentante delle amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi, o il soggetto comunque incaricato, opera in qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari ».

Articolo 13:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, pari a complessive lire 5 miliardi per l'anno 1994, lire 13 miliardi per l'anno 1995, lire 15 miliardi per l'anno 1996 e lire 8 miliardi per l'anno 1997, si provvede per l'anno 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica, e per gli anni 1995, 1996 e 1997 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 30. Detto testo sarà pubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 18 luglio 1995.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2418):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente (BARATTA) il 22 aprile 1995.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 22 aprile 1995, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, IX e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 aprile 1995.

Esaminato dalla VIII commissione il 27 aprile ed il 2 maggio 1995.

Esaminato in aula il 9 maggio 1995 e approvato il 10 maggio 1995

Senato della Repubblica (atto n. 1700).

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 12 maggio 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 maggio 1995

Esaminato dalla 8ª commissione il 23, il 24, il 30 e il 31 maggio 1995.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 1° giugno 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2418/B)

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 6 giugno 1995, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla VIII commissione il 13 giugno 1995

Esaminato in aula e approvato il 14 giugno 1995.

95G0274

LEGGE 21 giugno 1995, n. 236.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993, n. 530, 21 febbraio 1994, n. 122, 26 aprile 1994, n. 249, 23 giugno 1994, n. 404, 8 agosto 1994, n. 510, 21 ottobre 1994, n. 588, 22 dicembre 1994, n. 697, e 21 febbraio 1995, n. 40.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 120

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: « per due anni », *sono inserite le seguenti:* « non prorogabili ».

All'articolo 2, il comma 4 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 2, secondo periodo, le parole: « sentite le rappresentanze sindacali » *sono sostituite dalle seguenti:* « attraverso la contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici »;

al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le università, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di stipulare i contratti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto. Il personale predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti »;

al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso ».

All'articolo 5, al comma 3, le parole: « l'anno accademico 1994-1995 » *sono sostituite dalle seguenti:* « gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996 ».

All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in misura non inferiore al 15 per cento ».

L'articolo 7 è soppresso.

All'articolo 10:

il comma 3 è soppresso;

al comma 4, sono soppresse le parole da: « ai fini » *fino a:* « sessione straordinaria ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – 1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla predetta data purché sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed entro il 31 agosto 1992. Gli inquadramenti di cui al presente articolo possono avere luogo anche per il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena statizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché per il personale tecnico e amministrativo assunto in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116, anche se inquadrati su posti delle nuove carriere. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, provvedono le università nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« ART. 11-*bis*. – 1. La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche.

ART. 11-*ter*. – 1. Ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, gli attestati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono equiparati ai diplomi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

ART. 11-*quater*. – 1. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, va interpretato nel senso che le università, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni del medesimo decreto ».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 35. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 18 luglio 1995.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1626):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (SALVINI) il 22 aprile 1995.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 24 aprile 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 aprile 1995.

Esaminato dalla 7ª commissione il 27 aprile 1995; 3 maggio 1995.

Relazione scritta annunciata il 9 maggio 1995 (atto n. 1626/*A* - relatore sen. MANIERI).

Esaminato in aula il 9 maggio 1995 e approvato il 10 maggio 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2517):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, l'11 maggio 1995, con pareri delle commissioni I, III, V, VI, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 maggio 1995.

Esaminato dalla VII commissione il 25, 30, 31 maggio 1995; 13, 15 giugno 1995.

Esaminato in aula e approvato il 20 giugno 1995.

95G0276

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 giugno 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Ramshorm Privitera Angelika presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 14 aprile 1994 di richiedere ulteriore istruttoria ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992;

Considerata la professione di psicologo in Germania non regolamentata e pertanto valutato il periodo di 2 anni di esercizio della professione (art. 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992) nel «Paese di provenienza»;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo in quanto non c'è differenza con la formazione accademica e professionale dello psicologo in Italia;

Decreta:

Il titolo di Ramshorm Privitera Angelika, cittadina tedesca, nata a Weil am Rhein (Germania) il 3 novembre 1954, di «Diplom Psychologin» rilasciato dall'Università di Berlino (Germania), è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 2 giugno 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A3504

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 1995.

Caratteristiche e modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito, nonché modalità per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli, da emanarsi in virtù del comma 8 dell'art. 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054;

Vista la legge 12 novembre 1976, n. 751;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale dispone che i versamenti delle somme previste dallo stesso decreto-legge vengano eseguiti a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751;

Considerato che è necessario stabilire le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda di credito delegata al pagamento ai sensi dell'art. 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e l'impegno ad effettuare il pagamento entro i previsti termini, su apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da ottenersi a ricalco dalla delega rilasciata dal contribuente. L'attestato deve essere contraddistinto da un numero di codice atto ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento e deve contenere l'indicazione della modalità di versamento, nonché i dati identificativi, la partita IVA ed il codice fiscale del contribuente.

L'azienda di credito delegata deve controllare:

a) che la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del numero di partita IVA indicato dal contribuente nell'attestato corrispondano al codice di uno degli uffici IVA esistenti; tale controllo non deve essere effettuato nel caso in cui il contribuente abbia indicato, barrando la relativa casella, di non essere in possesso di partita IVA;

b) l'indicazione nell'attestato del codice fiscale.

Dei tre esemplari dell'attestato:

il primo deve essere consegnato con le modalità e nei termini previsti nel successivo art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui competenza territoriale ha sede la dipendenza delegata;

il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito;

il terzo deve essere consegnato al contribuente.

Art. 2.

L'azienda di credito delegata deve eseguire il pagamento direttamente all'ufficio IVA nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza alla quale è stata rilasciata la delega, in contanti o mediante i valori previsti dal terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656.

I pagamenti devono essere effettuati, cumulativamente per ciascuna giornata, al netto dell'importo delle commissioni, entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento delle relative deleghe di pagamento, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dalla legge 24 gennaio 1962, n. 13, e dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.

I pagamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da una dipendenza capofila per ciascun territorio di competenza di ogni ufficio IVA.

Per il pagamento effettuato a fronte di ogni giornata di riscossione delle deleghe deve essere predisposto apposito modulo conforme all'allegato 2 redatto in sei esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e dal codice della dipendenza capofila che esegue il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo composto da sei cifre e seguito da un codice di controllo di due cifre.

Dei sei esemplari, tre devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA, insieme ai relativi mezzi di pagamento.

Art. 3.

Le aziende di credito che intendano avvalersi delle disposizioni recate dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, devono pagare, entro i prescritti termini, l'ammontare delle somme da esse dovute al competente ufficio IVA attraverso la dipendenza capofila competente per territorio con le modalità prescritte nel primo comma del precedente articolo.

Per i pagamenti deve essere predisposto un modulo conforme all'allegato 3, redatto in cinque esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e della dipendenza capofila che effettua il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo compreso nell'ambito della numerazione adottata dalla dipendenza capofila per i documenti previsti nel quarto comma dell'art. 2.

Dei cinque esemplari, due devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA insieme ai relativi mezzi di pagamento.

Art. 4.

Il titolare del servizio autonomo di cassa dell'ufficio IVA assume direttamente in carico le somme pagate dalle aziende di credito, al netto delle commissioni e ne rilascia quietanza.

Le somme di cui sopra costituiscono accertamento di entrata e vengono corrispondentemente annotate nelle relative contabilità periodiche.

Il cassiere inoltre trasmetterà, vistati per convalida, due dei tre esemplari delle distinte di cui al quarto comma dell'art. 2 e delle dichiarazioni di pagamento di cui all'art. 3, ai reparti amministrativi.

Art. 5.

La consegna del primo esemplare degli attestati prescritti dall'art. 1 deve essere effettuata all'ufficio IVA competente dalle dipendenze capofila delle aziende di credito raggruppando gli attestati corrispondenti ad ogni pagamento eseguito all'ufficio IVA.

Ciascun raggruppamento è accompagnato da uno degli esemplari della distinta trattenuti dall'azienda di credito (modulo allegato 2); gli attestati che lo accompagnano devono essere ordinati per codice dipendenza delegata e nell'ambito di questa per importo crescente.

La consegna dei suddetti gruppi di attestati viene effettuata entro trenta giorni dalla data prevista per l'inoltro, al Centro informativo del Dipartimento delle entrate, dei supporti magnetici di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi agli attestati rilasciati nonché quelli relativi ai moduli di cui agli allegati 2 e 3.

Il supporto, che può contenere anche i dati relativi alle operazioni effettuate da più aziende di credito, deve essere predisposto in duplice esemplare, secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato 4 del presente decreto.

Il primo esemplare del supporto, contenente i dati riguardanti gli attestati rilasciati nei periodi sotto elencati, deve essere consegnato al Centro informativo del Dipartimento delle entrate entro il termine indicato a fianco di ciascun periodo:

1° giugno 1995-5 gennaio 1996: 29 febbraio 1996;

6 gennaio 1996-31 ottobre 1996: 31 dicembre 1996.

Il secondo esemplare del supporto deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

Art. 7.

Il Centro informativo del Dipartimento delle entrate confronta i dati contenuti nei supporti pervenuti dalle aziende di credito con quelli trasmessi, tramite i terminali, dagli uffici IVA al momento dell'acquisizione delle distinte di cui al quarto comma dell'art. 2 e delle dichiarazioni di pagamento di cui all'art. 3 allo scopo di verificarne la corrispondenza e di accertare il rispetto dei termini di pagamento e l'esattezza delle commissioni trattenute dalle aziende di credito.

Confronta inoltre i dati di cui sopra registrati nei supporti con quelli della istanza di cui all'art. 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, risultanti dai relativi supporti magnetici.

Il Centro informativo segnala le eventuali discordanze all'ufficio IVA interessato, il quale, previo riscontro con gli attestati in suo possesso, provvede agli adempimenti necessari per la rettifica da parte delle aziende di credito, delle irregolarità da esse compiute, nonché all'applicazione, per i versamenti effettuati dalle aziende di credito oltre i termini prescritti, della penale prevista dal quinto comma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, come integrato dal terzo comma dell'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

Il Centro informativo, a seguito dei controlli effettuati, può richiedere alle aziende di credito supporti integrativi o correttivi, che devono essere consegnati entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Centro informativo tiene a disposizione delle aziende di credito i supporti già elaborati per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui al precedente comma, il Centro informativo procederà alla distruzione degli stessi.

Art. 8.

Per le operazioni concernenti i pagamenti mediante delega di cui al presente decreto, le dipendenze capofila delle aziende di credito devono tenere apposito partitario costituito dal secondo esemplare degli attestati rilasciati, nonché un conto riepilogativo degli ordini di pagamento ricevuti e di quelli eseguiti conservando le quietanze in ordine cronologico con uno degli esemplari delle distinte e delle dichiarazioni di pagamento di cui agli articoli 2 e 3.

In caso di necessità ed esauriti i riscontri di cui all'art. 7, il Ministero delle finanze può richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito stesse.

Art. 9.

I moduli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, nonché il supporto magnetico di cui all'art. 6, devono essere predisposti dalle aziende di credito.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del tesoro
DINI

ALLEGATO 1/A

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO ALL'UFFICIO I.V.A.

(D L. 23 febbraio 1995 n 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n 85)

La sottoscritta Azienda di credito

dipendenza [1] SEDE FILIALE SUCCURSALE AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

ATTESTA che

PERSONA FISICA

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — SESSO M F — COMUNE (O STATO ESTERO DI NASCITA) — PROVINCIA

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA O PIAZZA NUMERO CIVICO SCALA INTERNO ECC — C.A.P — COMUNE — PROVINCIA

PER LA PARTITA I V A [2] — CODICE FISCALE [3]

NON IN POSSESSO DI PARTITA I V A. [4]

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare all'Ufficio I.V.A. nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza sopra indicata, a titolo di versamento dovuto ai sensi dell'art. 19 bis del D L. 23 febbraio 1995, n 41

(barrare solo la casella che interessa) [5]

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
4399

VERSAMENTO RATEALE			
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA
4301	4302	4303	4304

la somma di L [6] ______.000 (IN CIFRE) (Lire ______ (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al competente Ufficio I.V A. entro i prescritti termini

LUOGO	[7] DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'UFFICIO I.V A.

ALLEGATO 1/B

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO ALL'UFFICIO I.V.A.

(D.L. 23 febbraio 1995 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995 n. 85)

La sottoscritta Azienda di credito

dipendenza [1] SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

ATTESTA che,

PERSONA FISICA

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — SESSO M F — COMUNE (O STATO ESTERO DI NASCITA) — PROVINCIA

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA O PIAZZA NUMERO CIVICO SCALA INTERNO ECC — C.A.P. — COMUNE — PROVINCIA

PER LA PARTITA I.V.A. [2]

CODICE FISCALE [3]

NON IN POSSESSO [4] DI PARTITA I.V.A.

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare all'Ufficio I.V.A. nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza sopra indicata, a titolo di versamento dovuto ai sensi dell'art. 19 bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41:

(barrare solo la casella che interessa) [5]

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
4399

VERSAMENTO RATEALE			
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA
4301	4302	4303	4304

la somma di L. [6] .000 (IN CIFRE) (Lire ______) (IN LETTERE)

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al competente Ufficio I.V.A. entro i prescritti termini.

LUOGO	[7] DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO
(dipendenza capofila)

ALLEGATO 1/C

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO ALL'UFFICIO I.V.A.

(D.L. 23 febbraio 1995 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995 n. 85)

La sottoscritta Azienda di credito

SEDE FILIALE SUCCURSALE AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

dipendenza (1)

ATTESTA che

PERSONA FISICA

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — SESSO M F — COMUNE (O STATO ESTERO DI NASCITA) — PROVINCIA

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA O PIAZZA NUMERO CIVICO SCALA INTERNO ECC. — C.A.P. — COMUNE — PROVINCIA

PER LA PARTITA I.V.A. (2) — CODICE FISCALE (3)

NON IN POSSESSO (4) DI PARTITA I.V.A.

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare all'Ufficio I.V.A. nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza sopra indicata, a titolo di versamento dovuto ai sensi dell'art. 19 bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41

(barrare solo la casella che interessa) (5)

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
4399

VERSAMENTO RATEALE			
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA
4301	4302	4303	4304

la somma di L. (6) .000 (IN CIFRE) (Lire ______ (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al competente Ufficio I.V.A. entro i prescritti termini.

LUOGO	(7) DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER IL CONTRIBUENTE

ALLEGATO 2

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

DISTINTA DI PAGAMENTO ALL'UFFICIO I.V.A. (1)

(D.L. 23 febbraio 1995 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

ALL'UFFICIO I.V.A.
DI ______________

CODICI		DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA	GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

Ai sensi delle vigenti leggi ed in conformità agli ordini ricevuti dai contribuenti, si provvede ad effettuare il seguente pagamento:

DATA DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE (2)	TOTALE IMPORTI DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO RICEVUTI	TOTALE COMMISSIONI NS. SPETTANZA	IMPORTO NETTO DA PAGARE (a - b)	NUMERO DI ATTESTATI
GIORNO / MESE/ ANNO	a	b	c	d
	.000	.000	.000	

L'importo netto da pagare viene maggiorato / diminuito a sistemazione della differenza riscontrata nel pagamento di cui al documento (3) ______ (NUMERO) ______ (ANNO) .000 (±)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PAGAMENTO L. .000

(Lire ____)

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati:

____

____

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non si possono versare penali
(2) Va compilato con un'unica data di conferimento deleghe
(3) Va compilato esclusivamente con un unico numero di documento, comprensivo di codice di controllo e relativo allo stesso tipo di pagamento

ALLEGATO 3

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO ALL'UFFICIO I.V.A. (1)

(D L. 23 febbraio 1995 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

ALL'UFFICIO I.V.A.
DI ______________________

CODICI		DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA	GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (2)

La sottoscritta AZIENDA DI CREDITO

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA O PIAZZA NUMERO CIVICO SCALA, INTERNO ECC | CAP | COMUNE | PROVINCIA

PER LA PARTITA I.V.A. ______ CODICE FISCALE ______

versa la somma di L. .000 (IN CIFRE) (Lire ______________________) (IN LETTERE)

a titolo di somma dovuta ai sensi dell'art. 19 bis del D L. 23 febbraio 1995, n. 41, quale:

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
4399

VERSAMENTO RATEALE			
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA
4301	4302	4303	4304

tramite la sottoindicata dipendenza capofila operante nella circoscrizione territoriale del competente Ufficio dell'Imposta sul valore aggiunto.

DENOMINAZIONE E SEDE DELLA DIPENDENZA CAPOFILA

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati:

____

____

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non si possono versare penali

(2) Il numero identificativo deve iniziare da 990001 12

ALLEGATO 4.1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE PERIODICAMENTE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE.

I supporti sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti IVA dalle aziende di credito ed i dati dei versamenti effettuati a norma dell'art. 3 del presente decreto ministeriale sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce .... = 9;
numero di caratteri per pollice = 1600 oppure 6250;
tipo di codifica.......................... = EBCDIC, con bit di parità = ODD;
oppure nastro a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:
numero di tracce .... = 18;
numero di caratteri per pollice.... = 38.000;
tipo di codifica.......................... = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di label, nè standard, nè non standard.

Sul contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti indicazioni:
destinatario: Centro informativo del Dipartimento delle Entrate, via Mario Carucci n° 99 - 00143 ROMA;
codice del C.E.D. che ha predisposto la bobina;
denominazione in chiaro del C.E.D. che ha predisposto la bobina;
azienda o ente che trasmette il supporto;
densità di registrazione (6250 o 1600);
oggetto: versamenti all'ufficio I.V.A. - decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41;
numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative al periodo considerato;
numero d'ordine della bobina nell'ambito della registrazione periodica.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito: per ciascuna di queste vengono registrati i dati delle operazioni suddivise per dipendenza capofila e ordinate secondo il numero della distinta di pagamento; tutti i dati delle attestazioni relative ad una medesima distinta o dichiarazione di pagamento costituiscono la "unità di registrazione" e pertanto devono necessariamente essere registrati sulla stessa bobina.

Come primo elemento del contenuto di ogni bobina deve essere inserito un "record di testa" al fine di permettere la fase di lettura del nastro e la classificazione automatica delle informazioni in esso contenute.

I dati contenuti nella dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 3 costituiscono una "unità di registrazione" a sè stante.

L'ente che trasmette i supporti relativi ad un determinato periodo, compatibilmente con l'integrità della "unità di registrazione", che deve figurare al completo su un'unica bobina, deve condensare su un numero minimo di bobine i dati del periodo.

Ciascuna "unità di registrazione" è composta dai seguenti records lunghi 56 caratteri:

1) record di testa;
2) records dettaglio;
3) records anagrafici.

La lunghezza del record fisico è di 5600 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 100 records logici.

Il fattore di bloccaggio prescelto deve essere mantenuto per l'intero "file"; nel caso che l'ultimo blocco sia incompleto verranno aggiunti dei records di riempimento formati da tutti 9.

ALLEGATO 4.2

1) Descrizione del record identificativo del nastro

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record..........................	D.E.	9
2- 5	Codice ente che ha prodotto il nastro (codice C.E.D.).......	D.E	
6-11	Data iniziale del periodo........	D.E.	AA.MM.GG
12-17	Data finale del periodo..........	D.E.	AA.MM.GG
18-19	Numero d'ordine della bobina	D.E.	
20-22	Progressivo di invio..............	D.E.	
23-29	Numero unità di registrazione	D.E.	
30-35	Numero records dettaglio......	D.E.	
36-40	Numero aziende di credito.....	D.E.	
41-46	Data di produzione del nastro	D.E.	AA.MM.GG
47-56	Filler..................................	A.N.	Spazi

2) Descrizione del record di testa

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record..........................	D.E.	4
2- 5	Codice azienda delegata.......	D.E	
6- 9	Codice dipendenza capofila...	D.E	
10-17	Numero distinta o dichiarazione di pagamento.................	D.E.	
18-19	Anno di versamento della azienda di credito all'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento..............	D.E.	
20-25	Data di conferimento deleghe	D.E.	AA.MM.GG
26-56	Filler..................................	A.N.	Spazi

Il numero della distinta di pagamento, di cui al comma sesto dell'art. 2, o della dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 3, è costituito da un progressivo di sei cifre e da un codice di controllo di due cifre. Per quanto riguarda il progressivo la numerazione che va da 990.001 a 999.999 è riservata alle dichiarazioni di pagamento. Per quanto riguarda il codice di controllo esso è il resto della divisione per tredici del progressivo.

ALLEGATO 4 3

3) Descrizione del record dettaglio

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record	D E	5
2- 5	Codice dipendenza delegata	D E.	
6-21	Codice fiscale	A.N.	
22-32	Numero di partita IVA.	D E	
33-33	Codice di errore della partita IVA.	D E	0= partita corretta 1= partita errata
34-46	Importo attestato	D E	
47-50	Periodo di riferimento	D E	
51-51	Codice di errore del periodo di imposta	D E.	0= periodo esatto 1=periodo errato
52-53	Sigla della provincia del domicilio fiscale	A N	ROMA = RM
54-54	Codice di errore della provincia	D E	0 = provincia esatta 1= provincia errata
55-55	Codice record anagrafico	D E	0= non presente 1= presente
56-56	Soggetto sprovvisto di partita IVA	D E.	0= provvisto di partita IVA 1=sprovvisto di partita IVA

ALLEGATO 4 4

Il campo "codice di errore partita IVA", normalmente posto = 0, viene impostato a 1 nel caso che la quarta, terza e seconda cifra, a partire da destra del numero di partita IVA, indicato dal contribuente, non corrisponda al codice dell'Ufficio nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza delegata, tale campo deve inoltre essere impostato ad 1 nel caso il codice di controllo, cioè l'undicesimo carattere del numero di partita IVA, non corrisponda al risultato della seguente verifica:

si moltiplicano per due le cifre di posizione pari (2ª, 4ª, 6ª, 8ª e 10ª) a partire da sinistra dal campo "numero di partita IVA", tutte le singole cifre componenti i prodotti così ottenuti vanno poi sommate fra loro e con le cifre di ordine dispari (1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 9ª) del numero di partita. Nel caso che l'ultima cifra del risultato ottenuto sia zero, il codice di controllo del numero di partita IVA deve essere uguale a zero, altrimenti deve essere uguale al completamento a dieci della suddetta ultima cifra.

Il campo "codice record anagrafico" deve essere impostato = 0 nel caso in cui il record dettaglio non sia seguito dal record anagrafico corrispondente; deve essere impostato = 1 nel caso contrario, ovvero nel caso in cui la partita IVA ed il codice fiscale siano errati.

Il campo "codice errore periodo d'imposta", normalmente posto = 0, viene impostato ad 1 nel caso il contribuente non abbia indicato il periodo di riferimento della delega di pagamento, abbia indicato più periodi di riferimento, ovvero la data di conferimento della delega in relazione al periodo di riferimento, non sia compresa negli estremi precisati nella seguente tabella

Periodo di riferimento	Estremi di tempestività della data delega
4399	1° giugno 1995 ÷ 30 giugno 1995
4301	1° luglio 1995 ÷ 31 luglio 1995
4302	1° dicembre 1995 ÷ 2 gennaio 1996
4303	1° marzo 1996 ÷ 1° aprile 1996
4304	1° giugno 1996 ÷ 1° luglio 1996

Il campo "codice errore sigla provincia", normalmente posto = 0, viene impostato ad 1 nel caso la sigla della provincia del domicilio fiscale indicata dal contribuente non coincida con la sigla della provincia ove ha sede la dipendenza delegata

ALLEGATO 4.5

4) Descrizione del record anagrafico

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	3
2-13	Cognome...........................	A.N	
14-25	Nome................................	A.N.	
26-26	Sesso...............................	A.N.	M = sesso maschile F = sesso femminile
27-32	Data di nascita.....................	D.E.	AA.MM.GG.
33-53	Comune di nascita...............	A.N.	
54-55	Sigla della provincia del comune di nascita..............	A.N.	Roma = RM
56-56	Filler..................................	A.N.	Spazio

Il record anagrafico deve essere registrato nel caso in cui la partita IVA ed il codice fiscale, indicati dal contribuente, siano entrambi errati. Il record anagrafico deve sempre seguire, nell'ordine, il record dettaglio cui si riferisce.

Prima di inoltrare la bobina al centro informativo del Dipartimento delle Entrate, occorre controllare ogni "unità di registrazione" con il relativo pagamento. Deve essere calcolato, per ogni "unità di registrazione", il totale dei versamenti ricevuti e delle commissioni spettanti, nonchè l'importo netto da pagare; ciascuno di questi importi deve essere uguale al corrispondente dato presente nella distinta o dichiarazione di pagamento.

Nel caso di discordanza fra distinta o dichiarazione di pagamento e "unità di registrazione", quest'ultima non deve essere inserita nel supporto magnetico, salvo che l'errore sia stato commesso nel compilare il documento di pagamento.

In tal caso infatti occorrerà procedere come segue:

- rettifica presso l'ufficio IVA del documento originale, se l'errore riguarda i dati identificativi dello stesso;

- integrazione o detrazione dell'importo versato tramite un successivo documento di pagamento, se l'errore riguarda i dati contabili.

La "unità di registrazione" eventualmente omessa deve essere registrata, appena corretta, su apposita bobina da consegnare con sollecitudine anche al di fuori delle scadenze fissate nell'art. 6.

Nonostante i controlli suddetti, può rendersi necessario procedere alla correzione di una "unità di registrazione" già inoltrata al centro informativo.

In tal caso dovrà sostituirsi l'intera "unità di registrazione" inesatta con una nuova unità composta da un record di testa sostitutivo e da records dettaglio ed eventuali records anagrafici.

ALLEGATO 4.6

5) Descrizione del record dettaglio

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record..........................	D.E.	6
2- 5	Codice azienda dell'unità da annullare........................	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza / capofila dell'unità di registrazione da annullare........................	D.E.	
10-17	Numero documento di pagamento dell'unità di registrazione da annullare...............	D.E.	
18-19	Anno di versamento della azienda di credito per conto dell'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento................................	D.E.	
20-23	Codice azienda della nuova unità..................................	D.E.	
24-27	Codice dipendenza / capofila della nuova unità.................	D.E.	
28-35	Numero documento di pagamento della nuova unità.......	D.E.	
36-37	Anno di versamento della azienda di credito per conto dell'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento................................	D.E.	
38-43	Data di coferimento delle deleghe della nuova unità.....	D.E.	AA.MM.GG.
44-56	Filler..	A.N.	Spazi

Il record di testa sostitutivo deve essere sempre seguito da tutti i records dettaglio e records anagrafici della nuova "unità di registrazione" anche se identici a quelli della vecchia unità. Nel caso occorra annullare una "unità di registrazione", si dovrà invece procedere alla predisposizione di una unità composta dal solo record di testa sostitutivo.

L'unità di registrazione sostitutiva deve pervenire entro il primo periodo successivo previsto per la consegna dei supporti.

AVVERTENZE

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO A CURA DEL CONTRIBUENTE

1) Indicare la denominazione della dipendenza, il luogo dove opera e la relativa provincia.
2) Il numero di partita IVA deve essere riportato con la massima chiarezza ed esattezza in modo tale che l'ultima cifra occupi l'ultima casella di destra.

L'omessa o errata indicazione del numero di partita IVA comporta l'applicazione di una pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 4.000.000.

3) Il codice fiscale deve essere riportato con la massima chiarezza in modo che l'ultimo carattere occupi l'ultima casella di destra.

L'omessa o errata indicazione del codice fiscale comporta l'applicazione di una pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 4.000.000.

4) Qualora il contribuente non sia in possesso di partita IVA deve barrare la casella con una "X".
5) Si avverte che la presente delega non può essere utilizzata per effettuare contemporaneamente più rate dello stesso versamento. I contribuenti pertanto devono barrare con una "X" una sola delle caselle in corrispondenza al versamento che si sta effettuando.
   Più precisamente:
   4399 - per il versamento della somma in un'unica soluzione
   4301 - per la prima rata
   4302 - per la seconda rata
   4303 - per la terza rata
   4304 - per la quarta rata.
6) L'importo della delega deve essere arrotondato alle mille lire; le ultime tre cifre sono già prestampate.
7) La data delega deve essere espressa in cifre, nella forma: giorno, mese, anno.

Esempio: 10 giugno 1995 va indicato

data		
giorno	mese	anno
1 0	0 6	9 5

e deve coincidere con la data del versamento in banca.

95A3499

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 maggio 1995.

Autorizzazione al centro trapianti della divisione chirurgica dell'Università degli studi di Genova ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 29 marzo 1993.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1993 con il quale il centro trapianti divisione chirurgica dell'Università degli studi di Genova è stato autorizzato al trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore in data 18 gennaio 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione II del Consiglio superiore di sanità in data 12 aprile 1995;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il centro trapianti della divisione chirurgica dell'Università degli studi di Genova è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1993, il seguente sanitario:

dott. Fabio Ermili, assistente chirurgo presso la cattedra di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo.

Art. 2.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A3505

DECRETO 29 maggio 1995

Autorizzazione all'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso al trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della unità locale socio sanitaria n. 10 di Treviso in data 25 novembre 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 28 febbraio 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 12 aprile 1995;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso è autorizzato al trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite presso il gruppo operatorio della divisione di cardiochirurgia dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Valfré dott. Carlo, primario della divisione di cardiochirurgia, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Frugoni dott. Carlo, aiuto della divisione di cardiochirurgia, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Zussa dott. Claudio, aiuto divisione di cardiochirurgia, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Giacomin dott. Alessandro, aiuto divisione di cardiochirurgia, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Cesari dott. Francesco, aiuto divisione di cardiochirurgia, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Da Col dott. Umberto, aiuto divisione di cardiochirurgia, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Rocco dott. Francesco, aiuto divisione di cardiochirurgia, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Tamari dott. Wadih, assistente divisione di cardiochirurgia, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Canola dott. Raffaele, assistente divisione di cardiochirurgia, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10. ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Masat dott. Mauro, assistente divisione di cardiochirurgia, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Polesel dott. Elvio, assistente divisione di cardiochirurgia, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Salvador dott. Loris, assistente divisione di cardiochirurgia, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Ganassin dott. Lorenzo, primario divisione di chirurgia vascolare, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Ronsisvalle dott. Salvatore, aiuto divisione di chirurgia vascolare, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Sogaro dott. Filippo, aiuto divisione di chirurgia vascolare, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Galeazzi dott. Edoardo, assistente divisione di chirurgia vascolare, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso;

Toffon dott. Arnaldo, assistente divisione di chirurgia vascolare, dell'ente ospedaliero di Treviso U.L.S.S. n. 10 ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità,. ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di segmenti vascolari.

Art. 6.

Il direttore generale della unità locale socio sanitaria n. 10 di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A3506

DECRETO 7 giugno 1995.

Autorizzazione all'istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» al trapianto di aorta da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» in data 13 luglio 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di aorta da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 20 gennaio 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione II del Consiglio superiore di sanità in data 12 aprile 1995;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» è autorizzato al trapianto di aorta da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di aorta devono essere eseguite presso il blocco operatorio dell'istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II».

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di aorta devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bracale prof. Giancarlo, primario della divisione di chirurgia vascolare dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»;

Renda prof. Andrea, aiuto ordinario presso la divisione di chirurgia generale e trapianti d'organo dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»;

Porcellini dott. Massimo, ricercatore confermato con funzione di aiuto presso la divisione di chirurgia vascolare dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»;

Coppola dott. Luigi, tecnico laureato con funzione di aiuto presso la divisione di chirurgia vascolare dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»;

Iandoli dott. Ruggero, aiuto ospedaliero ordinario presso la divisione di chirurgia vascolare dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»;

Rossi dott. Romualdo, aiuto ospedaliero ordinario presso la divisione di chirurgia vascolare dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»;

Scalise dott. Emilio, assistente ospedaliero presso la divisione di chirurgia vascolare dell'Università degli studi di Napoli «Federico II».

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di aorta.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A3538

DECRETO 7 giugno 1995.

Autorizzazione al policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna al trapianto di aorta da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord di Bologna in data 3 maggio 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di aorta da cadavere a scopo terapeutico presso il policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 16 gennaio 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 12 aprile 1995;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna è autorizzato al trapianto di aorta da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di aorta devono essere eseguite presso le sale operatorie del blocco ortopedico-vascolare del padiglione Albertoni del policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di aorta devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

D'Addato prof. Massimo, direttore della cattedra e servizio di chirurgia vascolare dell'Università degli studi di Bologna;

Stella prof. Andrea, professore associato di chirurgia vascolare presso la cattedra e servizio di chirurgia vascolare dell'Università degli studi di Bologna;

Pedrini prof. Luciano, professore associato di chirurgia vascolare presso la cattedra e servizio di chirurgia vascolare dell'Università degli studi di Bologna;

Paragona dott. Oreste, ricercatore confermato dell'Università degli studi di Bologna;

Curti dott. Tiziano, ricercatore confermato dell'Università degli studi di Bologna;

Palumbo dott. Nicola, ricercatore confermato della Università degli studi di Bologna;

Ruffa dott. Vincenzo, assistente universitario della Università degli studi di Bologna;

Mirelli dott. Michele, assistente universitario della Università degli studi di Bologna;

Gessaroli dott. Massimiliano, assistente universitario dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di aorta.

Art. 6.

L'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A3539

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 giugno 1995.

Determinazione delle tariffe e delle condizioni di polizza per le assicurazioni contro la grandine, la brina ed il gelo da applicarsi per i prodotti agricoli «agrumi» e «carciofi» per la campagna 1994-1995.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364/1970;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1993, con il quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha determinato le colture agricole ammissibili all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1994;

Visto il verbale dell'accordo sottoscritto in data 1° agosto 1994 congiuntamente dal C.I.R.A.S., dal Saturno e dall'AS.NA.CO.DI., concernente le tariffe di premio e condizioni generali, speciali di polizza da applicarsi, per la campagna 1994-1995, per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti «agrumi» e «carciofi»;

Vista la nota n. 432961 del 6 ottobre 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il proprio parere favorevole ai fini dell'approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe relative ai prodotti sopra indicati, da applicarsi per la campagna 1994-1995;

Ritenuto pertanto che le ripetute tariffe e condizioni di polizza, da applicarsi per la campagna 1994-1995, possono essere accolte;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituisce allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (CIRAS), dal Consorzio per la difesa dalle calamità naturali (Saturno), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (AS.NA.CO.DI.), da applicarsi per la campagna 1994/1995 dalle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta associazione per l'assicurazione dei prodotti «agrumi» e «carciofi», contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, 14 giugno 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

95A3507

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 12 giugno 1995.

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Banca Creditwest e dei comuni vesuviani S.p.a. (Deliberazione n. 9281).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49, le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Visto che in data 28 aprile 1995 il gruppo Credito emiliano, è entrato in possesso dell'87,255% del capitale ordinario della Banca Creditwest e dei comuni vesuviani S.p.a., pari a 13.765.323 azioni ordinarie;

Visto che il Credito emiliano S.p.a. ha comunicato a questa Commissione, in data 29 maggio 1995, di voler procedere al lancio di un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni emesse dalla Banca Creditwest e dei comuni vesuviani S.p.a. non ancora in suo possesso;

Considerato che, a seguito della citata operazione potrebbe verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dalla Banca Creditwest e dei comuni vesuviani S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dalla Banca Creditwest e dei comuni vesuviani S.p.a. è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 6 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 12 giugno 1995

Il presidente: BERLANDA

95A3542

DELIBERAZIONE 12 giugno 1995.

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Gaic S.p.a. (Deliberazione n. 9282).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Visto che in data 26 maggio 1995 la Ferruzzi finanziaria S.p.a., e entrata in possesso dell'85.4% del capitale ordinario della Gaic S.p.a., pari a 843.171.284 azioni ordinarie;

Visto che la Ferruzzi finanziaria S.p.a. ha comunicato a questa Commissione, in data 30 maggio 1995, di voler procedere al lancio di un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni emesse dalla Gaic S.p.a. non ancora in suo possesso;

Considerato che, a seguito della citata operazione potrebbe verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dalla Gaic S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dalla Gaic S.p.a. è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 9 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 12 giugno 1995

Il presidente: BERLANDA

95A3543

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 5 giugno 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, concernente la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari degli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa università (consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 15 luglio 1994, senato accademico del 14 settembre 1994, consiglio di amministrazione del 15 settembre 1994);

Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 aprile 1995 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È inserita nello statuto dell'Università dell'Aquila (articolo 77 - area XXIX - scienze dell'arte, della musica, dello spettacolo, insegnamento complementare) la disciplina storia della musica moderna e contemporanea.

Pertanto l'art. 77 è modificato come segue:

Area XXIX scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:

Storia dell'arte medioevale;

Storia dell'arte moderna;

Storia dell'arte contemporanea;

Storia dell'arte bizantina e slava;
Storia dell'arte fiamminga e olandese;
Storia dell'arte francese moderna e contemporanea;
Storia dell'arte inglese moderna e contemporanea;
Storia dell'arte spagnola moderna e contemporanea;
Storia dell'arte tedesca moderna e contemporanea;
Storia dell'arte russa moderna e contemporanea;
Storia dell'arte e della cultura artistica nord-americana;
Storia dell'arte e della cultura artistica latino-americana;
Sociologia dell'arte;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia del teatro inglese;
Storia del teatro nord-americano;
Storia del teatro francese;
Storia del teatro tedesco;
Storia del teatro spagnolo;
Storia del teatro portoghese;
Storia del teatro russo;
Letteratura teatrale italiana;
Storia e critica cinematografica;
Semiologia dello spettacolo;
Tecnica e didattica del linguaggio cinematografico;
Storia della musica;
Storia della musica moderna e contemporanea;
Semiologia della musica;
Etnomusicologia;
Estetica;
Psicologia dell'arte;
Teoria musicale;
Iconografia;
Musicologia;
Storia della critica d'arte;
Drammaturgia;
Storia della musica medioevale e rinascimentale;
Storia del teatro in musica;
Museologia;
Storia dell'architettura e dell'urbanistica;
Iconologia;
Storia della miniatura;
Storia dell'estetica;
Storia dell'estetica moderna.

L'Aquila, 5 giugno 1995

Il rettore: SCHIPPA

95A3510

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1995), **coordinato con la legge di conversione 21 giugno 1995, n. 235** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 dicembre 1994, n. 690, e 18 febbraio 1995, n. 38». I DD.LL. n. 690/1994 e n. 38/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 18 febbraio 1995 e n. 92 del 20 aprile 1995).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1995 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Capo I

INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO

Art. 1.

Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997

1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si applicano all'esecuzione delle opere statali e agli interventi di sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere, Valle di Susa e Pinerolese nel febbraio 1997.

2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorietà;

b) realizzazione, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, *storici, artistici e paesaggistici, cui non si può in alcun modo derogare.*

3. Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilità ed urgenza.

4. Le procedure disciplinate *dall'articolo 2* si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse aventi i requisiti di cui al comma 2.

Art. 2.

Conferenza di servizi

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega l'organo competente, convoca entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una *conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,* cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. *L'approvazione delle opere da parte della conferenza è efficace anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.*

2. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dall'organo di cui al comma 1 entro lo stesso termine indicato nel medesimo comma 1; ad essa partecipano i sindaci dei comuni interessati, nonché le altre amministrazioni o enti interessati.

3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti di massima, redatti ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1895, e successive modificazioni, od esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici, *architettonici e paesaggistici* e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, proponendo alle amministrazioni competenti i provvedimenti opportuni. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

4. Nel caso in cui l'unanimità per la decisione non venga raggiunta, si applica il disposto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Si applica altresì il comma 3 dell'articolo 14 della citata legge n. 241 del 1990.

6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.

Interventi

1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione delle quali viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono le seguenti:

a) circonvallazione ovest di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 24 del Monginevro;

b) circonvallazione di Oulx, accesso a Sauze d'Oulx e collegamento alla A32;

c) viabilità Oulx-Cesana (strada statale n. 24).

2. Subordinamente al loro inserimento nel terzo stralcio attuativo 1994-1996 del piano decennale della viabilità di grande comunicazione, di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, sentita la regione Piemonte possono essere realizzate, applicando le disposizioni di cui all'articolo 2, le seguenti opere:

a) viabilità Pinerolo-Perosa Argentina-Sestriere;

b) circonvallazione est di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 23 del Sestriere;

c) viabilità Sestriere-Cesana;

d) viabilità Cesana-Claviere (strada statale n. 24);

e) attraversamento della parte italiana di Claviere (strada statale n. 24);

f) collegamento di Bardonecchia-Jafferau alla A32;

g) completamento dell'autostrada Torino-Pinerolo.

3. Le opere di cui al comma 1, lettere *a)* e *c),* sono realizzate dall'ANAS mediante appalti affidati a licitazione privata con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b),* dello stesso decreto e a valere sugli stanziamenti di bilancio per il finanziamento degli strumenti attuativi del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione. Le opere di cui al comma 1, lettera *b),* e al comma 2, lettera *a),* limitatamente alla tratta Pinerolo-Porte, e lettere *f)* e *g),* sono affidate in concessione di progettazione, costruzione e gestione, quali raccordi alle autostrade A32 e A5. Le altre opere di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate dall'ANAS ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, utilizzando le proprie disponibilità in conto competenza o in conto residui, ovvero sono affidate in concessione di costruzione e gestione decennale, ai sensi della normativa vigente, a terzi che si assumano integralmente i costi di esecuzione e manutenzione.

4. Gli eventuali mutui, contratti da parte delle imprese *e delle società* concessionarie per i lavori di cui ai commi 1 e 2 non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

5. I bandi di gara, da emanarsi entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono che le opere siano ultimate entro il 31 dicembre 1996, termine questo per il cui rispetto dovrà essere prestata a titolo di garanzia apposita fidejussione pari ad almeno il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori aggiudicati. Il superamento di detto termine comporta l'applicazione in via automatica di una penale di pari valore con l'incameramento della cauzione prestata.

6. Le opere di cui al presente articolo possono essere avviate ed eseguite anche in pendenza del perfezionamento dei relativi atti contrattuali, purché le procedure di affidamento dei lavori siano state concluse.

7. Le eventuali economie verificatesi all'atto dell'ultimazione dei lavori vanno ad incrementare le disponibilità del piano decennale della viabilità di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, a favore della regione Piemonte.

Capo II

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI LOCALI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO.

Art. 4.

Ambito della normativa

1. Le norme contenute nel presente capo trovano applicazione nei territori comunali della provincia di Torino facenti parte delle comunità montane Alta Valle di Susa, Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, Valli Chisone e Germanasca, Pinerolese Pedemontano.

Art. 5.

Incompatibilità e funzioni

1. Il commissario straordinario e il vice commissario straordinario, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1994, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la definizione e l'attuazione del programma degli interventi di cui all'articolo 7, non possono assumere o mantenere incarichi di qualsiasi natura, conferiti da soggetti pubblici o privati che abbiano concorso a finanziamenti, per tutta la durata del loro incarico.

2. Il vice commissario straordinario sostituisce il commissario straordinario in caso di suo impedimento.

Art. 6.

Comitato di consulenza

1. Per l'assolvimento dell'incarico, il commissario straordinario è affiancato, con compiti consultivi in tema di coordinamento degli interventi, da un comitato di consulenza composto da: il prefetto di Torino, che lo presiede, il presidente della regione Piemonte, il presidente della provincia di Torino, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, *un rappresentante del Ministero dell'ambiente*, un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del comitato organizzatore dei Campionati, il sindaco del comune di Sestriere, i presidenti delle comunità montane di cui all'articolo 4, ovvero da loro delegati.

2. Il comitato di consulenza è convocato dal commissario straordinario e rende i propri pareri nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. I componenti del comitato di consulenza non hanno diritto a emolumenti o indennità per l'attività prestata.

4. Il comitato di consulenza si costituisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Programma degli interventi

1. Il commissario straordinario, sentito il comitato di consulenza, definisce e approva il programma degli interventi *locali* connessi allo svolgimento dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1. *Il programma è approvato entro il 30 giugno 1995.*

1-bis. *Il commissario straordinario include nel programma gli interventi di cui sia dimostrata la possibilità di completamento entro il 31 dicembre 1996.*

2. Il programma degli interventi stabilisce, con i relativi tempi ed i costi di attuazione, le azioni, gli interventi e le opere per:

a) l'organizzazione dei Campionati;

b) le attrezzature e gli impianti sportivi;

c) la viabilità e i parcheggi diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 3;

d) il recupero e il miglioramento ecologico e ambientale;

e) il potenziamento della ricettività;

f) il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie;

g) ove possibile, la riconversione funzionale degli impianti e delle attrezzature per il tempo successivo alla conclusione dei Campionati;

h) la valutazione di impatto ambientale degli interventi infrastrutturali necessari all'esercizio delle attrezzature e degli impianti per i Campionati.

2-bis. *Gli interventi compresi nel programma devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, e devono essere completati entro il 31 dicembre 1996.*

3. Il programma degli interventi stabilisce altresì:

a) i criteri prioritari, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione per l'attribuzione dei finanziamenti;

b) nei casi in cui sia individuato il soggetto attuatore delle opere e degli interventi, le caratteristiche sostanziali ed il termine per la consegna dei relativi progetti esecutivi;

c) nei restanti casi, i criteri per l'ammissibilità dei progetti, la presentazione delle domande e la relativa documentazione, nonché le modalità istruttorie e procedurali;

d) ove necessario, i principi delle convenzioni tramite le quali avviene l'attribuzione e l'erogazione dei finanziamenti.

4. Il programma degli interventi è pubblicato in forma integrale sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte. Esso è altresì diffuso presso le sedi della provincia di Torino e delle comunità montane di cui all'articolo 4 e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale.

5. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque ha interesse può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il commissario straordinario effettua, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche del programma degli interventi e lo riapprova. Le osservazioni non accolte si intendono senz'altro respinte.

6. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

Art. 8.

Conferenze di servizi

1. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel programma degli interventi di cui all'articolo 7, il commissario straordinario convoca, entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, *una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,* cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

3. Alla *conferenza di servizi di cui al comma 1* si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. *Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994, di lire 13 miliardi per l'anno 1995 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.*

2. *Alla quota dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, pari a lire 10 miliardi per il 1995, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.*

Capo III

INTERVENTI STRAORDINARI PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI.

Art. 10.

Svolgimento e organizzazione

1. Il concorso finanziario *complessivo* dello Stato alle esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno nella città di Bari nell'anno 1997, sotto l'alto patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri, è rappresentato da:

a) lire 50 miliardi per l'anno 1994, da destinare alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi inclusi nel programma di cui all'articolo 12;

b) *lire 3 miliardi per l'anno 1994, lire 10 miliardi per l'anno 1995, lire 12 miliardi per l'anno 1996 e lire 5 miliardi per l'anno 1997, da destinare alle necessarie attività organizzative e gestionali.*

2. *Le funzioni di coordinamento ed alta vigilanza per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, con riferimento allo svolgimento delle procedure e all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione, sono svolte dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato, al quale spettano altresì i compiti di cui ai successivi articoli del presente decreto.*

3. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

Art. 11.

Comitato organizzatore locale

1. L'organizzazione e la gestione dei Giochi sono affidate a un comitato organizzatore locale la cui composizione è ratificata, su proposta del CONI, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il comitato predispone un programma, con la indicazione delle spese da sostenere, che è approvato dal *Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato;* utilizza a tale fine le somme che comunque gli pervengono per le predette finalità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

3. Il presidente del comitato organizzatore locale a favore del quale vengono messi a disposizione i fondi a mezzo di aperture di credito, opera quale funzionario delegato, rende trimestralmente il conto amministrativo

alla ragioneria regionale dello Stato di Bari e trasmette una relazione trimestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri sul complesso della gestione.

4. Il comitato presenta annualmente il conto consuntivo per l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Gli eventuali beni mobili acquistati con i finanziamenti di cui al presente decreto, al termine della manifestazione dovranno essere posti a disposizione gratuitamente degli enti locali, qualora li richiedano, ovvero del Provveditorato generale dello Stato per l'acquisizione e successivo utilizzo nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

5-bis. *Il comitato, d'intesa con le amministrazioni e gli enti comunque interessati alla manifestazione, può promuovere iniziative in campo culturale, artistico e sociale collegate alla manifestazione stessa, senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto.*

Art. 12.

Programma degli interventi e sua realizzazione

1. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comitato organizzatore locale, d'intesa con il CONI, la regione Puglia, le amministrazioni provinciali della Puglia, il comune di Bari e gli altri comuni interessati elabora le proposte relative alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi occorrenti.*

2. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, approva un programma di interventi, sulla base delle proposte pervenute, nei trenta giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. Il programma degli interventi, con gli importi relativi alle opere da realizzare, è pubblicato in forma integrale presso la sede della regione Puglia e presso quella della provincia di Bari; dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, apporta, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche al programma degli interventi e lo riapprova nei successivi trenta giorni. Le osservazioni non accolte si intendono respinte. Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso, alla conferenza dei servizi di cui al comma 4, convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La conferenza di servizi puo essere convocata anche per la realizzazione delle opere necessarie a garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali allo svolgimento dei giochi.*

3. *Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui al comma 2.*

4. *Alla conferenza partecipano il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, che la presiede, il commissario del Governo, il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di Bari, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un rappresentante del CONI, il direttore dell'aeroporto e il presidente dell'autorità portuale, ovvero, qualora questi non sia stato nominato, il commissario straordinario. Alle riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti delle amministrazioni o degli enti tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.*

5. *Su richiesta delle amministrazioni e degli enti comunque interessati alla manifestazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, include, altresì, nel programma ogni altro utile intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore svolgimento della manifestazione stessa ed alla realizzazione delle iniziative in campo culturale ed artistico ad essa collegato. Ai predetti interventi si applicano i termini e le procedure stabiliti dal presente decreto. La realizzazione di tali ulteriori interventi deve essere effettuata senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto.*

6. *La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma approvato e ne valuta:*

a) *l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e culturale;*

b) *la realizzazione entro il mese di aprile del 1997;*

c) *la congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;*

d) *il rispetto dei vincoli ambientali, archeologici, storici, artistici ed architettonici e le compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e territoriale;*

e) *la congruità dei benefici e degli utili previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti privati;*

f) *l'esito della valutazione di impatto ambientale relativa, ove prevista dall'allegato I della direttiva 85/377/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, alla progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.*

7. *La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche, che deve essere attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.*

8. *La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. A tale fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse tempestivamente agli enti competenti.*

9. *Le opere approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato; esse devono essere concluse entro il 30 aprile 1997. Si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.*

10. *Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, approvati dalla conferenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro all'uopo delegato provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera* a). *Il legale rappresentante delle amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi, o il soggetto comunque incaricato, opera in qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari.*

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 5 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del predetto stato di previsione, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. *All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 10, comma 1, lettera* b), *pari a complessive lire 5 miliardi per l'anno 1994, lire 13 miliardi per l'anno 1995, lire 15 miliardi per l'anno 1996 e lire 8 miliardi per l'anno 1997, si provvede per l'anno 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica, e per gli anni 1995, 1996 e 1997 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A3627

Testo del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1995), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 9), recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993, n. 530, 21 febbraio 1994, n. 122, 26 aprile 1994, n. 249, 23 giugno 1994, n. 404, 8 agosto 1994, n. 510, 21 ottobre 1994, n. 588, 22 dicembre 1994, n. 697, e 21 febbraio 1995, n. 40». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 1994, n. 94 del 23 aprile 1994, n. 147 del 25 giugno 1994, n. 197 del 24 agosto 1994, n. 249 del 24 ottobre 1994, n. 299 del 23 dicembre 1994, n 43 del 21 febbraio 1995 e n. 94 del 22 aprile 1995).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1995 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università «La Sapienza» di Roma è autorizzata a rinnovare per due anni *non prorogabili*, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Art. 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dai seguenti:

«3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

3-*bis*) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.».

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà. È altresì soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati.

3. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

4. (*Soppresso dalla legge di conversione*).

Art. 3.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, *attraverso la contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici.*

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. *Le università, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di stipulare i contratti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da idoneità o da soppressione del posto. Il personale predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti.*

4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. *Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso.*

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Art. 5.

1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le università stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica, nonché il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

2. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo

ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147, così come rideterminata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1994, n. 725. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per *gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996*, a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'università medesima.

Art. 6.

1. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto, inderogabilmente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso il quale non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti *in misura non inferiore al 15 per cento*.

2. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

3. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245, nonché quelli indicati dagli statuti.

4. Le università sono comunque tenute a rinnovare gli organi collegiali scaduti secondo le modalità vigenti nelle more dell'adozione degli statuti di cui al comma 1; fino a tale rinnovo detti organi permangono nell'attuale composizione.

5. Sono fatte salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle università per gli impianti già realizzati.

Art. 9.

1. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.

3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono eccezionalmente ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1994-1995 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche, in attesa della conclusione di intese bilaterali in materia con i Paesi interessati.

2. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima e seconda fascia, nonché le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.

3. *(Soppresso dalla legge di conversione)*.

4. Limitatamente all'anno 1995 è indetta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel mese di maggio, una sessione straordinaria degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Art. 11.

1. *Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla predetta data purché sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed entro il 31 agosto 1992. Gli inquadramenti di cui al presente articolo possono avere luogo anche per il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena statizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché per il personale tecnico e amministrativo assunto in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116, anche se inquadrati su posti delle nuove carriere. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, provvedono le università nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.*

Art. 11-*bis*.

1. *La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche.*

Art. 11-*ter*.

1. *Ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, gli attestati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono equiparati ai diplomi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* a), *della legge 19 novembre 1990, n. 341.*

Art. 11-*quater*.

1. *Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, va interpretato nel senso che le università, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni del medesimo decreto.*

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A3628

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994.

Il giorno 20 aprile 1995 si è concluso lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994.

In conformità all'art. 6, l'accordo entrerà in vigore il 1° agosto 1995.

95A3521

Modificazione alla circoscrizione territoriale dei consolati generali d'Italia di prima categoria in San Francisco e Los Angeles e della cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Wellington, nonché cambiamento di dipendenza dell'agenzia consolare di seconda categoria in Las Vegas.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di prima categoria in San Francisco è modificata come segue: gli Stati dell'Utah, delle Isole Hawaii, dell'Oregon, di Washington, Idaho, Montana, Alaska, della California (eccettuate le seguenti contee: San Luis Obispo, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles, Riverside, San Diego, Imperial Valley, Orange), Isola di Guam, territori di amministrazione fiduciaria delle Isole Caroline, Palau, Yap, Marianne.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di prima categoria in Los Angeles è modificata come segue: gli Stati dell'Arizona, del New Mexico, del Nevada e le seguenti contee dello Stato della California: San Luis Obispo, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles, Riverside, San Diego, Imperial Valley, Orange.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Wellington è modificata come segue: il territorio dello Stato compresi i territori associati di Niue e delle Isole Cook, Tonga, Samoa Occidentali, Kiribati, Tuvalu e Marshall.

Art. 4.

L'agenzia consolare d'Italia di seconda categoria in Las Vegas è posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia di prima categoria in Los Angeles.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A3522

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 giugno 1995

Dollaro USA	1639,39
ECU	2173,34
Marco tedesco	1177,05
Franco francese	335,25
Lira sterlina	2629,91
Fiorino olandese	1051,57
Franco belga	57,301
Peseta spagnola	13,537
Corona danese	301,19
Lira irlandese	2686,47
Dracma greca	7,276
Escudo portoghese	11,174
Dollaro canadese	1185,82
Yen giapponese	19,390
Franco svizzero	1418,53
Scellino austriaco	167,39
Corona norvegese	264,16
Corona svedese	226,09
Marco finlandese	382,26
Dollaro australiano	1186,92

95A3629

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 31/P, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Pinotti Giuseppino, nato il 17 luglio 1901 a Cavriago. «Antifascista di vecchia data, pur in età avanzata, entrava fra i primi, col giovane figlio, nelle formazioni partigiane parmensi, dimostrandosi in ogni occasione, esperto e valoroso combattente, di sincera fiducia agli altri. Durante uno scontro ravvicinato con due autoblinde tedesche che stavano per sopraffare la sua formazione attirava contro sé il fuoco dei mezzi nemici consentendo ai compagni di mettersi in salvo. Catturato e sottoposto a torture manteneva un fermo silenzio davanti a pesanti richieste dei suoi aguzzini. Cadeva, quindi, sotto il piombo dei suoi torturatori. Esempio di coraggio e di sacrificio». Ciano d'Enza, 12 novembre 1944.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1994

95A3523

Radiazione della strada militare Ponte Murato-S. Giacomo

Con decreto ministeriale di radiazione n. 528 in data 20 maggio 1995 è stato disposto il passaggio dal novero delle strade militari a quelle della provincia di Cuneo, del tratto di strada denominata «Strada militare Ponte Murato - S. Giacomo, della lunghezza complessiva di circa ml 3.300, ubicato nel territorio del comune di Entracque (Cuneo).

95A3524

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Agorà - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2181 del 15 maggio 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del Codice civile, della «L'Agorà - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede a Trieste, costituita il 2 febbraio 1988 per rogito notaio dott. Giuliano Chersi di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Pavan con studio in Trieste, via Cumano n. 7.

95A3560

PROVINCIA DI ANCONA

Variante al piano regolatore generale del comune di Fabriano

Il consiglio provinciale di Ancona, con deliberazione n. 132 del 26 aprile 1995, ha deciso di accogliere parzialmente le controdeduzioni della delibera del consiglio comunale di Fabriano n. 104 del 21 aprile 1994, relative alla variante al piano regolatore generale del comune medesimo per attrezzature di servizio, in località Cortina S. Maria, con prescrizioni.

95A3529

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i raggruppamenti scientifico-disciplinari sottospecificati alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare: D04A «Geofisica della terra solida», comprendente la disciplina «geofisica»;

settore scientifico disciplinare: B05X «Astronomia e astrofisica», comprendente la disciplina «fisica spaziale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata agli stanziamenti assegnati, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

95A3594

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «LEPONEX». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 16 marzo 1995)

Nel comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto ministeriale n. 194/1995 del 7 marzo 1995, relativo all'immissione in commercio della specialità medicinale «LEPONEX», alla pag. 25, seconda colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove si legge: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica», deve leggersi: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta, attestante l'esecuzione settimanale della conta e della formula leucocitaria e la compatibilità dei valori riscontrati con l'inizio, la prosecuzione o la ripresa del trattamento, prescritta da specialisti neuropsichiatri».

95A3595

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 4 3 0 9 5 *

L. 1.300